

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Deducibilità delle spese di formazione e "prepagate" dei professionisti**

**(Novità del jobs act autonomi)**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa **il c.d. Jobs Act autonomi** (definitivamente approvato il 10.5.2017 e in attesa di pubblicazione in G.U.), **stabilisce che, a partire dal 2017** (con il primo impatto sul modello REDDITI 2018), le **spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione** o di aggiornamento professionale, nonché le **spese di iscrizione a convegni e congressi**, ivi incluse quelle di viaggio e soggiorno, **sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo entro il limite annuo di 10.000 euro**. Inoltre, viene introdotta **una disciplina ad hoc con riferimento**: i) alle **spese sostenute per la certificazione delle competenze**; ii) ai **premi per le assicurazioni** facoltative stipulate **contro il rischio dei mancati pagamenti**. Sempre con il **c.d. Jobs Act autonomi** viene modificato ulteriormente il regime delle **spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista** (c.d. spese "prepagate"), contenuto nel secondo periodo dell'art. 54 co. 5 del TUIR. In particolare, **sempre dal 2017** (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), la disciplina attualmente prevista per le spese di vitto e alloggio "prepagate" **viene estesa a tutte le spese "prepagate" dal committente**, relative all'esecuzione di un incarico conferito. Viene, altresì, previsto che **le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio** (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% del reddito di lavoro autonomo professionale) **non si estendono ai medesimi costi se**, nello stesso tempo, **questi sono**: i) **sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico**; ii) **addebitati analiticamente in capo al committente**.

### **Premessa**

**Il Ddl. di tutela del lavoro autonomo**, approvato definitivamente dal Senato il 10.5.2017 e in attesa di pubblicazione sulla G.U., **modifica il trattamento**, ai fini del **calcolo del reddito di lavoro autonomo**:

- delle **spese di formazione**;
- delle **spese sostenute direttamente dal committente** a beneficio del professionista (c.d. spese "prepagate").

#### **Osserva**

Inoltre, viene introdotta una **disciplina ad hoc con riferimento**:

- alle **spese sostenute per la certificazione delle competenze**;
- ai premi per le **assicurazioni facoltative** stipulate contro il rischio dei mancati pagamenti.

Le novità **hanno effetto dal 2017** con impatto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018.

#### **Spese di formazione**

---

Ai sensi dell'art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dal citato provvedimento), **le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale**, nonché **le spese di iscrizione a convegni e congressi**, diventano integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, **entro il limite annuo di 10.000,00 euro**.

#### **Osserva**

Sono incluse tra le **spese deducibili** secondo tale disciplina **anche quelle di viaggio e soggiorno**. Pertanto, **le spese di vitto e alloggio**, ove sostenute nell'ambito di corsi di formazione, **divengono deducibili per intero**, ferma restando la suddetta **soglia massima di 10.000,00 euro**.

Il dubbio



Atteso che la norma non lo specifica, **nell'ipotesi di studi associati e associazioni professionali**, ci si chiede se il suddetto limite debba intendersi riferito, in alternativa:

- ad ogni **singolo professionista persona fisica**;
- all'ente **come soggetto prestatore di lavoro autonomo**.

#### **Osserva**

Secondo la scheda di lettura n. 122 predisposta dal Servizio bilancio del Senato a commento della versione originaria del Ddl., tenuto conto della natura degli oneri in esame, **il limite andrebbe**

**riferito al singolo socio o associato.**

### **Spese sostenute per la certificazione delle competenze**

Il Ddl. di tutela del lavoro autonomo dispone, altresì, **l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale delle spese:**

- **sostenute** (entro il limite annuo di 5.000,00 euro) per i **servizi personalizzati di certificazione delle competenze**, orientamento, ricerca e sostegno dell'auto-imprenditorialità;
- **mirate a sbocchi occupazionali** effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente.

#### **Osserva**

Come precisato dalla relazione illustrativa al Ddl., si tratta delle **spese sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro** offerti dai **oggetti accreditati** ai sensi del DLgs. 150/2015 (agenzie per il lavoro) e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Se la spesa è **sostenuta direttamente da uno studio associato** o da un'associazione professionale, valgono **le stesse considerazioni formulate con riferimento alle spese di formazione.**

### **Premi per le assicurazioni facoltative contro i mancati pagamenti**

Viene espressamente sancita la **deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo** fornita da forme assicurative o di solidarietà.

#### **Osserva**

La relazione illustrativa al Ddl. specifica che si tratta delle **spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative** contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

### **Spese prepagate**

**La disciplina** attualmente prevista **per le spese di vitto e alloggio "prepagate" viene estesa a tutte le spese "prepagate" dal committente** (quali, tra le altre, quelle di viaggio e trasporto), relative all'esecuzione di un incarico conferito. In particolare, **diventano irrilevanti i valori**

**corrispondenti a tutti i beni e servizi acquistati dal committente**, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione:

- sia quali **compensi in natura**;
- sia quali **spese per la produzione del reddito** (da addebitare in fattura).

#### **Osserva**

In pratica, **i professionisti non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.**

Infine, viene previsto che **le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio** (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) **non si estendono ai medesimi costi** se, nello stesso tempo, **questi sono:**

- **sostenuti dall'esercente arte o professione** per l'esecuzione di un incarico;
- **addebitati analiticamente in capo al committente.**

#### **Esempio**

Si consideri un professionista **con compensi pari a 100.000,00 euro e spese di vitto e alloggio pari a 3.000,00 euro**. Tali spese, sostenute dal professionista per l'esecuzione di vari incarichi, sono riaddebitate in fattura al committente.

In base alla normativa **vigente fino al 2016** (ancora applicabile in sede di modello REDDITI 2017), **si procede come segue:**

- applicazione del **limite del 75% alle spese** ( $3.000,00 \times 75\% = 2.250,00$ );
- applicazione del **limite del 2% ai compensi** ( $100.000,00 \times 2\% = 2.000,00$ ).

L'importo deducibile è **pertanto pari a 2.000,00 euro**.

Tuttavia, posto che tali spese, sostenute dal professionista, **sono riaddebitate al committente, l'intero rimborso** (3.000,00 euro) **costituisce compenso imponibile.**

**A partire dal 2017**, invece, nel caso in esame **i limiti di deducibilità non si applicano più**, con il risultato **che l'ammontare deducibile (3.000,00 euro) coincide con quello imponibile (3.000,00 euro).**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**